

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3102

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRUNETTA, BALDELLI, GREGORIO FONTANA, SISTO**

Introduzione dell'articolo 28-*bis* del codice penale, concernente la sospensione dell'erogazione del vitalizio ai membri del Parlamento cessati dal mandato, in caso di condanna comportante l'interdizione dai pubblici uffici

*Presentata il 5 maggio 2015*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si introduce l'articolo 28-*bis* del codice penale affinché, nell'ambito delle pene accessorie, sia prevista la sospensione dell'erogazione del vitalizio per i parlamentari che, a seguito di una condanna penale, siano stati interdetti dai pubblici uffici.

La materia, per le sue complessità e delicatezza giuridiche, non può essere disciplinata da fonte regolamentare, come pure, per qualche tempo, si è ritenuto.

Come autorevole dottrina si è espressa, la disposizione va disciplinata per la via legislativa ordinaria.

La proposta di legge si compone di un unico articolo, che introduce l'articolo 28-*bis* del codice penale, suddiviso in tre commi. Al primo comma si prevede, quale

pena accessoria, la cessazione dell'erogazione al condannato ex parlamentare degli assegni percepiti a titolo di vitalizio. In quanto pena accessoria, tale privazione può avere carattere perpetuo o temporaneo e non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque.

Al secondo comma si prevede che all'ex parlamentare privato del vitalizio che versi in condizioni di indigenza venga, in ogni caso, garantito, sempre a carico della Camera di appartenenza, un sussidio la cui entità deve essere non superiore a quella dell'assegno di base che la legge assicura ai cittadini.

Al terzo comma, infine, si prevede che, ove la sospensione sia perpetua, all'ex parlamentare condannato siano restituiti i contributi versati.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo l'articolo 28 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 28-bis. — (*Sospensione dell'erogazione del vitalizio ai membri del Parlamento cessati dal mandato, in caso di condanna comportante l'interdizione dai pubblici uffici*). — L'interdizione dai pubblici uffici priva il condannato degli assegni percepiti a titolo di vitalizio erogati dal Senato della Repubblica o dalla Camera dei deputati, secondo le modalità stabilite dai commi primo e quarto dell'articolo 28.

Ove il condannato dimostri di non essere in grado di provvedere alle proprie esigenze di vita, la sospensione riguarda esclusivamente la parte restante dell'assegno di cui al primo comma, detratta la quota corrispondente all'assegno di base, quale trattamento previdenziale minimo garantito, ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione.

Ove ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 28, la Camera di appartenenza determina le modalità di restituzione dei contributi versati ».

